



**REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE AI DANNI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (WHISTLEBLOWING)**

| | |
|---------------------------|--|
| CONSIGLIO DEGLI STUDENTI | |
| SENATO ACCADEMICO | 19.10.2022 |
| CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE | 27.10.2022 |
| DECRETO RETTORALE | 1081/2022 dd. 23.11.2022 |
| UFFICIO COMPETENTE | Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa |

| | |
|---|--|
| Data ultimo aggiornamento: 8 dicembre 2022 <i>Trasparenza amministrativa</i> | <i>a cura dell'Ufficio Affari generali e</i> |
|---|--|

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale per l'attuazione nell'Università degli Studi di Trieste (di seguito "Ateneo") del cosiddetto "whistleblowing", che consiste nella segnalazione di presunte condotte illecite che pregiudicano il corretto perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell'Ateneo.
2. Verranno quindi individuati e precisati:
 - i soggetti che possono segnalare le condotte (di seguito "segnalanti")
 - i soggetti abilitati a ricevere le segnalazioni
 - l'oggetto e lo scopo delle segnalazioni
 - il contenuto delle segnalazioni
 - la procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni
 - le tutele previste per i segnalanti e i segnalati
 - le misure a garanzia dell'applicazione della normativa

Fonti normative: Direttiva (UE) n. 2019/1937; art. 54-bis Decreto Legislativo n. 165/2001; Legge n. 190/2012; Decreto Legislativo n. 33/2013; Legge n. 179/2017.

**TITOLO I
SOGGETTI E CARATTERI DELLA SEGNALAZIONE**

Art. 2 – Soggetti abilitati alla segnalazione

Possono segnalare presunte condotte illecite ai danni dell'Ateneo ai sensi dell'art. 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (d'ora in poi "art. 54-bis"):

- i dipendenti dell'Ateneo, cioè i titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato con lo stesso, sia in regime pubblicistico che privatistico;



- i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi che operano in favore dell'Ateneo.

Art. 3 – Soggetti abilitati a ricevere le segnalazioni

1. All'interno dell'Ateneo, le segnalazioni sono ricevute e prese in carico dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università degli Studi di Trieste (di seguito "RPCT"), nominato con Decreto del Rettore e del Direttore generale, che effettua un esame preliminare e conduce l'eventuale istruttoria.

Le segnalazioni possono essere indirizzate anche all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) secondo le procedure da essa previste.

2. Resta ferma la possibilità di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile nel caso in cui il segnalante ritenga che le condotte possano costituire reato o illecito civile, amministrativo o contabile e sia legittimato a presentarle secondo le relative disposizioni di legge.
3. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio sono comunque obbligati a presentare denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, poiché tale obbligo non viene meno con la segnalazione all'RPCT o all'ANAC.

Art. 4 – Oggetto e scopo delle segnalazioni

1. Le segnalazioni devono riguardare condotte illecite che pregiudicano il corretto perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell'Ateneo.
2. Per "*condotta illecita*" si intende in senso ampio qualsiasi comportamento improprio, anche non passibile di costituire reato, di un dipendente dell'Ateneo che presenti elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio o comunque un'alterazione del corretto e imparziale svolgimento dell'attività amministrativa e dei compiti istituzionali del personale docente e ricercatore volti alla cura dell'interesse pubblico.
3. Il segnalante deve essere venuto a conoscenza della condotta "*in ragione del rapporto di lavoro*", cioè in virtù del suo ruolo nell'amministrazione oppure nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, anche in modo casuale.

Il segnalante non può esser venuto a conoscenza della condotta mediante violazione di legge (es. accesso abusivo ad una banca dati), caso nel quale si espone alle relative responsabilità.

Per i casi specifici di rivelazione di segreti e di violazione del dovere di fedeltà e lealtà del dipendente si rinvia all'art. 14.

4. Lo scopo delle segnalazioni è la tutela "*dell'integrità della pubblica amministrazione*" attraverso la collaborazione a far emergere al suo interno eventuali condotte illecite. L'interesse personale del segnalante può concorrere con quello primario alla tutela dell'integrità della pubblica amministrazione.
5. Il segnalante deve essere ragionevolmente certo dell'effettivo accadimento dei fatti nelle modalità descritte e/o dell'identità dell'autore di tali fatti.



In caso contrario si espone all'accertamento giudiziale della propria eventuale responsabilità civile (in caso di dolo o colpa grave) e/o penale (in particolare per i reati di calunnia o diffamazione).

Coerentemente con lo scopo della disciplina, sono, pertanto, inammissibili le segnalazioni:

- relative a condotte conosciute a seguito di violazioni di legge come sopra specificato;
- dettate esclusivamente da un interesse personale;
- contenenti notizie che il segnalante sa essere false o notizie prive di fondamento, come ad esempio le cd "voci di corridoio";
- contenenti informazioni già di dominio pubblico.

Art. 5 – Contenuto delle segnalazioni

1. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'RPCT di compiere le verifiche e gli accertamenti necessari per valutare l'ammissibilità e la fondatezza della segnalazione.
2. Sono contenuto necessario delle segnalazioni:
 - a) l'identità del segnalante
 - b) il tempo e il luogo in cui si è verificato il/i fatto/i oggetto della segnalazione;
 - c) una descrizione il più possibile chiara e completa del/i fatto/i;
 - d) le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i cui attribuire il/i fatto/i (es. qualifica, ufficio di appartenenza, funzioni svolte).
3. Se conosciute, sono contenuto eventuale delle segnalazioni:
 - a) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sul/i fatto/i;
 - b) l'indicazione di eventuali documenti utili a valutare la fondatezza del/i fatto/i;
 - c) ogni altra informazione che il segnalante ritenga ragionevolmente utile a verificare l'ammissibilità e fondatezza della segnalazione.

TITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E PROCEDIMENTO

Art. 6 – Presentazione delle segnalazioni

La segnalazione è indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Ateneo e può essere inoltrata esclusivamente compilando il modulo disponibile nell'apposita procedura informatica. crittografata per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, disponibile nella sezione amministrazione trasparente del sito.

I passaggi per completare la procedura sono descritti in un apposito manuale on line disponibile nella stessa sezione.

Art. 7 - Valutazione di ammissibilità e termine di avvio dell'istruttoria



1. La procedura è condotta dall'RPCT che, nella sua attività, è supportato dalle strutture competenti individuate dalla Direzione generale.
2. L'RPCT, di volta in volta, può individuare uno o più soggetti che lo assistano nell'istruttoria, in funzione della materia oggetto di segnalazione, evitando situazioni di conflitto di interesse. In caso di conflitto di interessi dello stesso RPCT, le sue funzioni vengono esercitate dal Direttore Generale.
3. L'RPCT verifica innanzitutto la ricevibilità, la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione.

In caso di manifesta irricevibilità, di inammissibilità, di improcedibilità delle segnalazioni, in quanto prive di oggetto e scopo oppure perché non in grado di far comprendere adeguatamente i fatti, l'RPCT ne dispone l'archiviazione con atto motivato, anche in forma semplificata.

4. Se l'RPCT ritiene ammissibile la segnalazione avvia l'istruttoria entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.
5. Il segnalante è informato dell'inammissibilità della segnalazione o dell'avvio dell'istruttoria.

Fonti normative: Legge n. 241/1990; Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti.

Art. 8 - Istruttoria

1. L'RPCT verifica la fondatezza della segnalazione, anche con il supporto dei soggetti di cui all'art. 7.2 secondo le modalità in esso specificate.
2. A questo fine può, in particolare:
 - avvalersi del supporto di altri uffici e strutture dell'Ateneo;
 - chiedere informazioni e/o atti e documenti a uffici e strutture dell'Ateneo o di altri enti e a soggetti esterni;
 - sentire soggetti informati sui fatti tramite audizioni;
 - chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona.
3. Il termine di conclusione dell'istruttoria è di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvio. Il termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
4. Nei casi in cui l'attività di verifica lo renda necessario, il Direttore Generale, su motivata richiesta dell'RPCT, può prorogare i termini di cui al comma precedente. Il segnalante è informato dell'eventuale sospensione o proroga dei termini.

Art. 9 - Esiti dell'istruttoria



1. L'RPCT, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, se ritiene la segnalazione manifestamente infondata, ne dispone l'archiviazione con atto adeguatamente motivato.
2. Diversamente, se l'RPCT ravvisa elementi che, allo stato, facciano ritenere la segnalazione ragionevolmente fondata provvede a:
 - informare il Dirigente della struttura di appartenenza o il Direttore del Dipartimento cui afferisce l'autore dell'illecito;
 - informare il Rettore e il Direttore generale secondo le rispettive competenze, per le conseguenti determinazioni, anche ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare;
 - ove ne ricorrano gli estremi, presentare denuncia all'Autorità giudiziaria e inoltrare la segnalazione all'Anac;
3. All'RPCT non compete accertare le responsabilità individuali di qualsiasi natura esse siano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dall'Amministrazione oggetto di segnalazione.
4. Il segnalante è informato della conclusione dell'istruttoria e del relativo esito.

TITOLO III TUTELE DEL SEGNALANTE

Art. 10 – Soggetti e limiti delle tutele

1. I dipendenti dell'Ateneo e i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi che operano in favore dell'Ateneo godono delle tutele previste dall'art. 54-bis.
2. Tali tutele non operano:
 - nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, oppure la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
 - nel caso di dipendenti dell'Ateneo, se le segnalazioni sono indirizzate unicamente al superiore gerarchico.

Art. 11 - Tutela della riservatezza dell'identità: contenuto e attuazione nel procedimento

1. La tutela dell'identità del segnalante comprende sia le generalità sia quegli elementi della segnalazione e della documentazione allegata che, se conosciuti, possono consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.
2. La segnalazione e il relativo procedimento sono sottratti all'accesso agli atti previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/90 e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013.



- Se la segnalazione è stata trasmessa anche a soggetti diversi da RPCT e/o ANAC e in seguito a questo l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più sottratta all'accesso e si applicano le normative che regolano le singole tipologie di accesso.
3. Il soggetto segnalato non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Ateneo e cioè: diritto di accesso, di rettifica, di ottenerne la cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati, di opposizione al trattamento (*art. 2-undecies del D. Lgs.196/2003*).
 4. La procedura informatizzata garantisce la non tracciabilità del segnalante al momento della connessione e i suoi dati identificativi sono separati dal contenuto della segnalazione tramite l'adozione di appositi codici che garantiscono la conservazione criptata dei dati in database separati.
 5. Per assicurare una maggiore tutela dell'identità del segnalante, salvi i casi in cui la riservatezza su di essa non sia opponibile per legge, l'Ateneo nomina un soggetto, diverso dall'RPCT, denominato Custode dell'Identità, che assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti separatamente dai contenuti delle segnalazioni, senza conoscere né gli uni né gli altri. Il custode, su richiesta motivata dell'RPCT, se strettamente necessario all'attività di verifica, può associare nominativo e contenuto tramite codici criptati previsti dalla procedura informatica.
 6. I soggetti che supportano l'RPCT nella sua attività possono conoscere solo il contenuto della segnalazione, nelle parti che lo stesso riterrà necessarie, private degli elementi che possano ricondurre all'identità del segnalante, nei limiti in cui questo non pregiudichi l'attività di supporto.
 7. Nel caso in cui estratti opportunamente resi anonimi o risultanze istruttorie relative a segnalazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 54-bis siano trasmessi a soggetti/enti interni o esterni all'Ateneo, tale circostanza sarà evidenziata.

Art. 12 -Tutela della riservatezza dell'identità nel procedimento disciplinare e nei procedimenti giudiziari

1. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
2. Diversamente, se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, sarà richiesto al segnalante il consenso alla rivelazione della propria identità, informandolo che, in mancanza, la sua segnalazione non sarà utilizzabile nel procedimento.
3. Se, a seguito della segnalazione, interviene l'Autorità giudiziaria e quest'ultima richiede di conoscere l'identità del segnalante, l'RPCT fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante.

A riguardo, si fa presente che:



- nell'ambito del processo penale l'obbligo del segreto permane "*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*" (artt. 329 e 415-bis del codice di procedura penale);
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Art. 13 – Tutela da misure discriminatorie e ritorsive

1. Il segnalante è tutelato rispetto ad eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall'Amministrazione a causa della propria segnalazione.
In particolare, il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, anche consistente in comportamenti od omissioni, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro.
Il segnalante e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo comunicano in ogni caso all'ANAC l'adozione di misure ritenute ritorsive o discriminatorie.
L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Se dall'istruttoria risulta che la misura è effettivamente ritorsiva o discriminatoria ed è stata adottata a causa della segnalazione, l'atto dell'amministrazione è nullo. In particolare, in caso di licenziamento, il segnalante è reintegrato nel posto di lavoro (*art. 2 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23*).

Art. 14 - Esclusione della responsabilità per notizie coperte da segreto

1. Nel caso di una segnalazione che rientri nell'ambito dell'art. 54-bis, e, in particolare, risponda al requisito di scopo (vd. art. 3), «*l'interesse all'integrità della p.a. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche [...]*» costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui ai seguenti articoli del codice penale:
 - art. 326 (*rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio*)
 - art. 622 (*rivelazione del segreto professionale*)
 - art. 623 (*rivelazione dei segreti scientifici e industriali*)Tale giusta causa opera anche con riferimento all'art. 2105 del codice civile, escludendo così la violazione da parte del dipendente del dovere di fedeltà e di lealtà verso il datore di lavoro.
2. La giusta causa di cui sopra non opera:
 - in generale, se il contenuto e/o i documenti allegati alla segnalazione sono comunicati violando il segreto da cui sono coperti con modalità eccedenti rispetto alla finalità di eliminare l'illecito e, in particolare, al di fuori dei canali di comunicazione specificamente predisposti a tal fine (vd. artt. 3 e 6.1);



- per il caso di obbligo di segreto professionale, se il segnalante è venuto a conoscenza della notizia oggetto di segnalazione in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'Ateneo.

Fonte normativa: L. 179/2017, art. 3.

TITOLO IV TUTELA DEI SOGGETTI SEGNALATI

Art. 15 – Tutela nel procedimento

1. I dati relativi ai soggetti segnalati sono tutelati dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ai sensi e nei limiti di cui al D. Lgs. 196/2003, come modificato in attuazione del Regolamento UE 2016/679.
2. In particolare, pur non potendo esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del citato Regolamento UE, il segnalato può richiedere al Garante per la Privacy di compiere accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di regolamento, del cui esito informa l'interessato. Se il trattamento non risulta conforme, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione, (*art. 160 D. Lgs. 196/2003*).

Art. 16 – Diritto di difesa e responsabilità del segnalante

1. I segnalati godono dei diritti di difesa normativamente o contrattualmente previsti in ogni procedimento disciplinare o giudiziale che consegua alla segnalazione.
2. In particolare, possono far valere la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione e/o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Le tutele del segnalante di cui all'art. 54-bis non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale o civile di cui sopra.

TITOLO V DISPOSIZIONI A GARANZIA DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Art. 17. Responsabilità disciplinare e sanzioni

1. Qualora venga accertata l'adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi alle Linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali a garanzia della riservatezza, l'ANAC applica le sanzioni previste.



2. L'RPCT, in caso venga accertato il mancato svolgimento da parte sua della necessaria attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, oltre ad essere soggetto a quanto previsto dalla normativa sulla responsabilità disciplinare dirigenziale (*art. 21 del d.lgs. n. 165/2001*), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro determinata dall'ANAC.
3. L'RPCT e i soggetti che lo supportano sono tenuti alla tutela della riservatezza nei confronti del segnalante e del segnalato secondo le rispettive competenze e, in caso di violazione di tale obbligo, sono soggetti a responsabilità disciplinare.
4. Nel caso venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
5. Qualsiasi dipendente pubblico che viola le tutele di cui beneficia il segnalante ai sensi dell'art. 54-bis è passibile di incorrere in responsabilità disciplinare.

Art. 18 – Comunicazione e monitoraggio

1. L'RPCT presenta una relazione annuale che dà conto anche dell'attuazione della presente normativa.
La relazione è comunicata al Consiglio di Amministrazione.
2. I contenuti delle segnalazioni sono tenuti in considerazione anche ai fini della predisposizione della parte dedicata all'interno del Piano integrato di Attività e organizzazione dell'Ateneo.